

**Associazione Famiglie di
Disabili Intellettivi e Relazionali
ANFFAS TICINO ONLUS di SOMMA LOMBARDO**

Titolo Primo: Sede, fini e risorse economiche

- Art. 1 – COSTITUZIONE
- Art. 2 – SEDE
- Art. 3 – FINALITA' E ATTIVITA'
- Art. 3.1 – ADESIONE ALL'ANFFAS ONLUS NAZIONALE
- Art. 4 – RISORSE ECONOMICHE

Titolo Secondo: Soci

- Art. 5 – SOCI
- Art. 6 – CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO

Titolo Terzo: Organi Sociali

- Art. 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
- Art. 8 – ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI
- Art. 9 – ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
- Art. 10 – ASSEMBLEE: POTERI
- Art. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE
- Art. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO
- Art. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI
- Art. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE
- Art. 15 – PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
- Art. 16 – VICEPRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
- Art. 17 – IL SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE
- Art. 18 – COLLEGIO SINDACALE
- Art. 18-bis – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI
- Art. 19 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Titolo Quarto: Norme amministrative

- Art. 20 – BILANCIO ED AVANZI DI GESTIONE
- Art. 21 – DURATA DELL'ASSOCIAZIONE
- Art. 22 – SCIoglimento
- Art. 23 – NORME DI RINVIO
- Art. 24 – EFFICACIA DELLO STATUTO E NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE



Luigi Basso

Titolo Primo: Sede, Fini e Risorse economiche

Articolo 1 – COSTITUZIONE

È costituita "l'Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali ANFFAS TICINO ONLUS di SOMMA LOMBARDO"

(In breve denominabile anche "ANFFAS TICINO ONLUS di SOMMA LOMBARDO").

L'associazione ha l'obbligo di utilizzare tale denominazione in qualsiasi rapporto con terzi.

All'atto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione aggiungerà alla propria denominazione anche l'acronimo ETS o il corrispondente acronimo rispetto alla sezione di iscrizione. L'Associazione continuerà a mantenere l'acronimo Onlus nella propria denominazione, fino alla cessazione di tale obbligo, come stabilito dalle vigenti disposizioni di legge e conformemente a quanto stabilito dall'ultimo articolo del presente statuto.

L'associazione è un Ente giuridicamente autonomo, che aderisce alla struttura ANFFAS ONLUS, Ente con personalità giuridica giusto DPR 18.12.1964 n°1542, il cui statuto risulta modificato in data 25-26 novembre 2000, depositato al n.8177/1830 degli atti del repertorio presso il Notaio Susanna Operamolla ed iscritto in data 16 maggio 2001 nel registro delle persone giuridiche con autorizzazione della Prefettura di Roma protocollo n. 266/76/2001 set.1AURPG ufficio Regionale del Pubblico Registro.

In ragione di quanto sopra, le attività dell'Ente sono esercitate in coerenza con le indicazioni fornite dall'ANFFAS ONLUS nazionale.

Articolo 2 – SEDE

L'associazione ha sede in Somma Lombardo (VA), Località Molino di Mezzo.

Articolo 3 – FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro, persegue finalità di solidarietà sociale, nel campo dell'assistenza sociale e sociosanitaria, della ricerca scientifica, della formazione, della promozione di una cultura inclusiva, della beneficenza, della tutela dei diritti civili a favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e relazionale affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

L'Associazione svolge in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento delle suddette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni.

L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992,

n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. m) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 112/2017;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla



Giulio De

Lucas Basso

criminalità organizzata.

L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Conformemente a quanto previsto dall'ultimo articolo del presente statuto, fino alla vigenza della disciplina sulle Onlus, le attività secondarie e strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle attività principali.

Per le attività di cui sopra, eventualmente in contrasto con la normativa sulle Onlus, le stesse potranno essere attuate dalla decorrenza dei termini di cui all'articolo 104, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione persegue le proprie finalità nell'ambito del riconoscimento di essere parte dell'unitaria struttura ANFFAS e di essere Socia dell'ANFFAS Nazionale, anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:

- a) stabilire e mantenere i rapporti con le Amministrazioni locali e con i Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità;
- b) promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito amministrativo e giudiziario a tutela della categoria e/o dei singoli disabili;
- c) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione e la riabilitazione sulla disabilità intellettiva e relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione di carattere sanitario e sociale ed operando per ridurre l'Handicap;
- d) promuovere l'integrazione scolastica, la qualificazione e l'inserimento nel mondo del lavoro dei disabili intellettivi e relazionali;
- e) qualificare e formare docenti di ogni ordine e grado;
- f) promuovere, costituire ed amministrare strutture riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni dei disabili intellettivi e/o relazionali, favorendo la consapevolezza di un problema sociale, non privato;
- g) promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano la disabilità intellettiva e relazionale;
- h) assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela, per i singoli e per la categoria, dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per la loro particolare disabilità, intellettiva e/o relazionale, anomalia su base organica del comportamento e del carattere, non possono rappresentarsi.

Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

In via esemplificativa e non tassativa l'associazione potrà altresì:

- i) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza

esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;

- j) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- k) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
- l) costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria, strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché di partecipare società del medesimo tipo, purché a carattere di non prevalenza;
- m) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, sempre a carattere di non prevalenza, attività di commercializzazione.

L'associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito della Regione Lombardia.

Articolo 3.1 – ADESIONE ALL'ANFFAS ONLUS NAZIONALE

Le attività di cui all'art. 3 vengono esercitate in coerenza con le indicazioni fornite da ANFFAS Nazionale. L'associazione aderisce alle modalità di attuazione degli scopi associativi, che sono stabiliti da ANFFAS Onlus Nazionale nei modi e nei termini definiti dal proprio regolamento.

Articolo 4 – RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili, da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo e da ogni altro bene o diritto di cui l'Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per l'adempimento dei propri scopi istituzionali, le risorse economiche di cui l'Associazione potrà disporre, deriveranno da:

- quote sociali
- contributi dei Soci
- contributi di privati
- contributi dello Stato e/o delle Regioni, di enti o di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- contributi di organismi Internazionali
- lasciti e donazioni
- rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali
- qualsiasi altra entrata derivante dalle attività istituzionali e/o connesse, nei limiti di cui al D.Lgs. 460/97.

I versamenti associativi sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi



Giulio

Luca

nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

L'Associazione farà in modo di utilizzare per le proprie attività istituzionali esclusivamente il marchio che le verrà fornito dall'ANFFAS Nazionale nei modi e termini determinati dalla stessa per la promozione e identificazione delle proprie attività.

Titolo Secondo: Soci

Articolo 5 – SOCI

Possono far parte dell'associazione persone fisiche o giuridiche che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statuari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'associazione.

Possono diventare soci dell'Associazione le persone che hanno compiuto il 18° anno d'età. L'adesione all'associazione è volontaria.

I Soci si distinguono in:

Ordinari: sono i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado ed i tutori, curatori o affiliati di disabili intellettivi e/o relazionali, verso cui l'attività dell'Associazione è rivolta, in numero non superiore a tre per ogni disabile, la cui domanda sia stata accolta dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di Socio Ordinario non viene meno con il decesso del parente disabile.

Amici: Sono le persone che prendono parte e collaborano alla vita dell'Associazione da almeno un anno, la cui domanda sia stata accolta dal Consiglio Direttivo. I soci Amici non possono superare il limite del 30% del numero complessivo degli associati.

Onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'Associazione.

L'attività istituzionale del Socio è svolta in base al principio della solidarietà sociale.

Ad ogni Socio all'atto dell'iscrizione verrà consegnata una tessera sociale su modello unificato predisposto dall'Anffas Nazionale.

Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, il Codice Etico di Anffas Nazionale e di autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi, anche all'interno della complessiva rete associativa e degli Enti ad essa aderenti; a tal fine l'informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi formula domanda di ammissione, deve contenere anche l'informazione relativa alla comunicazione dei dati ad Anffas Nazionale e nell'inserimento della Anagrafica Unificata di Anffas, ai sensi della lett. e) del ridetto articolo 13.

Il Consiglio Direttivo entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto. La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 (quindici) giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della tessera associativa da parte dell'ammesso; contestualmente al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro associati.

La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata con motivazione all'interessato entro 15 (quindici) giorni dalla sua assunzione.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Probiviri, eletto dall'assemblea degli associati.

I soci hanno il diritto di recedere, con preavviso scritto di 30 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi spese autorizzati, preventivamente, dal Consiglio Direttivo sulla base di criteri e modalità dallo stesso deliberati.

Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla stessa organizzate.

Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all'assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

Tutti i soci sono tenuti:

- a) alla osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b) frequentare l'associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;
- d) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6 – CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO

I soci possono essere espulsi o radiati dall'associazione per i seguenti motivi:

- 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
- 2) quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento della tessera sociale e delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell'Associazione;



Luca De' Giovanni

- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- 4) in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione;
- 5) per indegnità.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dall'Assemblea a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato.

I soci espulsi o radiati potranno opporsi per iscritto entro 30 giorni contro il provvedimento dell'Assemblea, inviando apposito ricorso al Collegio dei Probiviri; il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale espulsione o radiazione.

La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente, a mezzo comunicazione scritta di recesso dalla compagine sociale, inviata al Consiglio Direttivo.

L'associato, pertanto, potrà sempre recedere dall'associazione, qualora non abbia assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno n. 2 (due) mesi prima. Inoltre l'appartenenza all'Associazione cessa in caso di morte del socio.

Titolo Terzo: Organi Sociali

Articolo 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione realizza il conseguimento dei suoi scopi attraverso l'azione dei suoi Organi impegnati all'attuazione e al rispetto del presente Statuto, nell'ambito dei programmi approvati dall'assemblea.

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci
- 2) il Consiglio Direttivo
- 3) il Presidente ed il Vice Presidente
- 4) il Collegio Sindacale
- 5) l'Organo monocratico di revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
- 6) il Collegio dei Probiviri
- 7) Il Segretario.

Le cariche sociali sono riservate ai Soci, con l'eccezione della carica di Probiviro alla quale possono accedere anche non Soci. I sindaci non possono essere soci.

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Per la carica di sindaco può essere previsto un emolumento nei limiti delle tariffe professionali vigenti.

Articolo 8 – ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.

Sono ammessi in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Le assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione o dal Consiglio Direttivo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati con almeno 20 giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, o in funzione di quanto previsto dalle leggi al momento vigenti, dell'anno successivo a quello di competenza per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di competenza per l'approvazione del bilancio preventivo.

Le assemblee ordinarie sono convocate, in ogni caso qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) più 1 (uno) dei Soci o quando lo richieda almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso, l'assemblea dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 9 – ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno la metà degli associati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

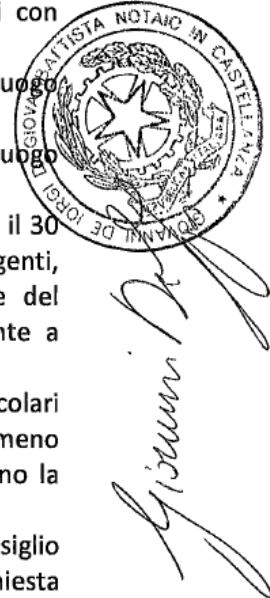
In seconda convocazione l'assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.

Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente in carica o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal socio più anziano presente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario. In assemblea è ammessa la delega purché rilasciata a favore di altro socio. Ogni socio



può intervenire in assemblea con non più di tre deleghe.

Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Le votazioni sono palesi.

Le deliberazioni assunte dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti.

La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi amministrative eventualmente istituite a norma dell'articolo 1.

Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Articolo 10 – ASSEMBLEE: POTERI

L'assemblea ordinaria:

- 1) elegge e revoca il Presidente dell'Associazione;
- 2) elegge e revoca i membri del Consiglio direttivo;
- 3) delibera sul programma di attività dell'Associazione e sui regolamenti su proposta del Consiglio Direttivo;
- 4) approva il bilancio di esercizio ed il bilancio preventivo redatti dal Consiglio Direttivo tenuto conto degli schemi predisposti dall'ANFFAS Nazionale;
- 5) elegge e revoca il Collegio Sindacale, che dovrà essere di tre membri di cui uno iscritto al Registro dei Revisori legali;
- 5bis) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 6) elegge e revoca il Collegio dei Probiviri, che dovrà essere di 3 membri;
- 6bis) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale organo monocratico al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 18-bis del presente statuto;
- 7) stabilisce l'importo annuale delle quote associative sulla base di quanto stabilito nel bilancio preventivo;
- 8) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria;
- 9) elegge il rappresentante dei Soci all'Assemblea dell'Associazione Anffas Nazionale con le modalità definite nel regolamento;
- 10) delibera obbligatoriamente l'adozione della Carta dei Servizi comprensivi dei livelli minimi di qualità tenuto conto dello schema predisposto dall'ANFFAS Nazionale;
- 11) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- 12) delibera in ordine all'esclusione dei soci;
- 13) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni del presente statuto;
- b) delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

Articolo 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri (comunque sempre in numero dispari), tra i quali il presidente, eletto dall'Assemblea e il vice-presidente.

I membri eletti hanno il diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del Collegio Sindacale.

Sono ammessi a partecipare, anche eventualmente indicando un loro delegato, senza diritto di voto e su espressa chiamata del Consiglio Direttivo:

- 1) il Presidente dei Probiviri
- 2) i coordinatori delle commissioni di lavoro
- 3) qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili.

Possono essere eletti consiglieri soltanto soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vice Presidente ed il Segretario a maggioranza assoluta.

Articolo 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono Convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. Le convocazioni del Consiglio Direttivo saranno effettuate senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

Per casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da farsi almeno 48 ore prima della riunione.

Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In seno al consiglio non è ammessa delega.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del consiglio direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile.



Gianni De Giorgi

Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti.

Articolo 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

Il Consiglio direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
- b) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- c) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- d) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- e) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, facendoli approvare dall'assemblea dei soci;
- f) deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'assemblea dei soci;
- g) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'associazione;
- h) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
- i) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;
- j) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- k) il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi e ne elegge i coordinatori. Spetta al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti pro-tempore nei Consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione e designare i rappresentanti in altri enti o organismi i cui fini siano utili alla promozione e alla tutela degli interessi associativi;
- l) il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

Articolo 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE

A sostituire il Consigliere che è venuto a mancare per una qualsiasi causa, è chiamato dal Consiglio Direttivo il primo dei non eletti. In caso manchi la lista dei non eletti o essa sia esaurita, deve essere indetta l'Assemblea

per l'elezione del membro da sostituire.

I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa per:

1. dimissioni, che devono essere presentate per iscritto
2. scadenza del mandato
3. decesso
4. decadenza per mancata partecipazione ad almeno 3 consigli consecutivi senza giustificato motivo
5. decadenza per mancata partecipazioni per almeno sei mesi tranne caso di malattia o grave impedimento
6. esclusione, deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello statuto e per altri gravi e comprovati motivi. Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al Consigliere di ricorrere all'Assemblea ordinaria.



Articolo 15 – PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione (nonché Presidente dell'Assemblea e del Consiglio direttivo).

Egli rappresenta l'associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'associazione.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete il compito di:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- b) sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- c) curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- d) adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
- e) esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Articolo 16 – VICE PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Vice Presidente dell'associazione rappresenta l'associazione in tutti i

Luigi Basso

casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

Articolo 17 – SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo. All'atto di nomina vengono stabilite la natura e la qualifica dell'incarico del Segretario.

Il Segretario, relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina ovvero previsti dal presente statuto, ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo definite e degli stanziamenti di bilancio approvati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Egli, in particolare:

- a) provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa dell'Associazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- b) dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché agli atti del Presidente.

Il Segretario svolge anche le funzioni di Tesoriere.

Articolo 18 – COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale viene eletto dall'Assemblea e si compone di tre membri effettivi, di cui almeno uno iscritto al Registro dei Revisori legali, e di due supplenti, di cui almeno uno iscritto al Registro dei Revisori legali, che subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo.

Tutti i componenti del Collegio Sindacale devono essere comunque esperti di amministrazione. Essi durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto dal Presidente, iscritto al Registro dei Revisori legali, eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

L'incarico di sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione e può essere ricoperto solo da persone non Socie.

Il Collegio avrà il compito di controllare la gestione amministrativa dell'Associazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

Il controllo sulla gestione avverrà trimestralmente. Di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale nel quale annotare i risultati del controllo.

Alla fine di ciascun esercizio, i sindaci predisporranno un'apposita relazione ai bilanci.

Per l'esercizio delle suddette funzioni, pertanto, i sindaci avranno accesso agli atti amministrativi dell'Associazione per controllarne la regolarità.

I sindaci partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea.

I sindaci possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si fa riferimento a

quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nelle parti già applicabili prima dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 18-bis - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti sull'Associazione è esercitata da un organo monocratico nominato dall'assemblea, costituito da una persona fisica o una società di revisione, iscritti nel Registro dei Revisori legali.

Articolo 19 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri; il Collegio è formato da tre membri che durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto da un Presidente, eletto a maggioranza fra i suoi componenti, il quale potrà prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Esso giudicherà *ex bono et aequo* senza formalità di procedura.

Il Collegio dei Probiviri decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione ad associato da parte del Consiglio Direttivo.

Avverso il giudizio del collegio, sarà possibile ricorrere al giudice ordinario.

Titolo Quarto: Norme Amministrative

Articolo 20 – BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo deve essere presentato in Assemblea, per l'approvazione, entro il 30 aprile, o in funzione di quanto previsto dalle leggi al momento vigenti, dell'anno successivo a quello di competenza; il bilancio preventivo entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di competenza.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

In conformità alla normativa vigente, all'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 21 – DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è stabilita sino al 31 dicembre 2100

(duemilacento). Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 22 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità e termini di cui ai precedenti articoli 9 e 10, per i seguenti motivi:

- 1) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- 2) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
- 3) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, i beni della stessa, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'Art. 3 comma 189 e successivi della L. 662/96, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

Articolo 23 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto o altrimenti stabilito si rinvia alle leggi vigenti in materia di Enti Associativi con personalità giuridica e di ONLUS.

Articolo 24 – EFFICACIA DELLO STATUTO E NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE

Il presente statuto entra da subito in vigore.

Alla data d'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il presente statuto cesserà la sua efficacia e verrà integralmente sostituito dal nuovo testo statutario, che intanto l'Assemblea dell'Associazione approverà.

Anche dopo l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e conseguente entrata in vigore del nuovo testo statutario, si continuerà a seguire la disciplina delle Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti alle Onlus.

Luigi Bruno

Giovanni De

